



COMUNE DI SANT'ANTIOCO
PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

INDICE

INTRODUZIONE	Pag. 3
1. Oggetto	
2. Campo di Applicazione	
3. Quadro normativo di riferimento	
4. Competenze dei Comuni – Procedimenti amministrativi di prevenzione	
5. Definizioni	
CAPITOLO I – ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE	Pag. 7
1. Zone Omogenee: Definizione e disciplina delle classi acustiche	
2. Valori limite di riferimento	
3. Zone Particolari	
a. Aree Militari	
b. Aree adibite a manifestazioni temporanee	
c. Viabilità stradale e ferroviaria	
CAPITOLO II – SORGENTI SONORE PRESCRIZIONI	Pag. 13
1. Sorgenti sonore generiche	
2. Sorgenti sonore industriali a ciclo continuo	
3. Infrastrutture di trasporto	
4. Sistemi di allarme	
5. Pubblici esercizi (dehors)	
6. Cantieri edili	
7. Sorgenti sonore interne ad edifici	
8. Sorgenti sonore legate ad attività domestiche	
9. Sorgenti sonore legate ad attività di manutenzione verde privato	
10. Sorgenti sonore in luoghi di intrattenimento con impianti elettroacustici per la diffusione musicale	
11. Controlli e misure	
12. Aree con differente classificazione acustica	
13. Fasce cuscinetto	
CAPITOLO III – AREE DESTINATE A MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	Pag. 19
1. Premessa	
2. Autorizzazioni	
3. Procedura di autorizzazione	
4. Autorizzazioni in deroga	
5. Autorizzazioni in deroga richiesta	
6. Autorizzazioni in deroga rilascio	
CAPITOLO IV – PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO	Pag. 25
1. Premessa	
2. Piani di risanamento acustico delle imprese	
3. Piani di risanamento acustico comunali	
CAPITOLO V – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PREVENZIONE	Pag. 28
1. Premessa	
2. Valutazione previsionale di impatto acustico	
3. Opere e attività soggette alla predisposizione della documentazione di impatto acustico	
4. Elenco impianti e attività rumorose	
5. Elenco piccole attività artigianali non rumorose	
6. Documentazione di impatto acustico	
7. Valutazione previsionale del clima acustico	
8. Impianti a ciclo produttivo continuo	
9. Attività che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora	
10. Acustica edilizia	
11. Modalità di presentazione della documentazione	
12. Verifiche	
APPENDICE – MODULI AMMINISTRATIVI	Pag. 39

INTRODUZIONE

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE

GENERALITA'

1. Oggetto

Il presente documento costituisce adempimento all'art. 6 comma e) della Legge quadro n. 447/95 e alle Direttive in materia di inquinamento acustico ambientale, della Regione Autonoma della Sardegna approvate con Delibera n. 62/9 del 14/11/2008, costituendo strumento per la gestione delle problematiche connesse con l'inquinamento acustico in ambiente esterno ed abitativo e un supporto all'applicazione della classificazione acustica, senza sostituire in nulla le disposizioni di legge e gli strumenti urbanistici vigenti.

Per argomenti non trattati nel presente regolamento si deve fare riferimento alla normativa generale che disciplina il settore ed alle disposizioni degli strumenti urbanistici fra cui, primo per importanza, il Piano Regolatore Generale Comunale.

2. Campo di applicazione

Le indicazioni contenute nel presente documento si applicano al contesto di inquinamento acustico, laddove per inquinamento acustico si intende, come citato all'art. 2 della legge quadro, "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi."

Sono esclusi gli ambienti destinati ad attività produttive per le quali vige la normativa di cui al decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991 ad eccezione dell'immissione di rumore prodotto da sorgenti sonore esterne ai locali ove hanno luogo le attività produttive.

Ai fini di cui sopra valgono le definizioni indicate dalla Legge quadro n.447, relativi decreti attuativi e L.R. n. 52/2000.

3. Quadro normativo di riferimento

Con la **legge quadro sull'inquinamento acustico** del 26 Ottobre 1995, n° 447, l'Italia si è dotata di uno strumento normativo organico, che considera il rumore nei suoi molteplici aspetti:

- differenziazione per tipi di sorgenti e relative competenze
- limiti di emissione, di immissione e di qualità
- modalità di rilievo
- modalità di risanamento
- procedimenti amministrativi di prevenzione, ecc.

Questa legge ha stabilito i principi fondamentali in materia di tutela degli ambienti di vita e dell'ambiente esterno dall'inquinamento acustico, mentre l'emanazione dei decreti e dei regolamenti ivi previsti è stata demandata a specifici organi dello Stato quali i Ministeri dell'Ambiente, della Sanità, delle Infrastrutture e Trasporti.

Le attività di pianificazione, controllo e vigilanza sull'applicazione di questi decreti sono invece rimasti a carico di Regioni, Province e Comuni.

La **Regione Sardegna** con Delibera n. 62/9 del 14/11/2008 ha approvato il documento tecnico denominato "Direttive regionali in materia di inquinamento acustico".

Altri riferimenti normativi sono:

*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997: **Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore***

*Decreto Ministeriale 16 marzo 1998: **Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico***

*Decreto Ministeriale 29 novembre 2000: **Criteri per la predisposizione, da parte degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore***

*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991: **Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno***

*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997: **Determinazione dei requisiti acustici passivi degli***

edifici

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999 n. 215: Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi

Decreto Ministero dell'Ambiente 29 novembre 2000: Criteri per la predisposizione, da parte degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore

Decreto 11 novembre 1996: Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142: Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 1998 n. 120: Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'attività del tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art.3 comma 1, lettera b) e dell'art. 2 commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n.304 -"Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'art.11 della legge 26 novembre 1995,n.447"

Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell' 8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

4. Competenze dei Comuni - Procedimenti amministrativi di prevenzione

L'approvazione del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale costituisce il primo e più importante provvedimento amministrativo di competenza comunale nella direzione della prevenzione dell'inquinamento acustico; col Piano di Classificazione Acustica potranno infatti trovare applicazione i numerosi procedimenti amministrativi previsti dalla Legge quadro n° 447/95, procedimenti che nel seguito si elencano:

1. Procedimento di verifica e valutazione previsionale del clima acustico
2. Procedimento di verifica e valutazione previsionale di impatto acustico
3. Procedimento di autorizzazione attività rumorose temporanee
4. Procedimento di verifica dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici
5. Procedimento di autorizzazione impianti a ciclo produttivo continuo
6. Disciplina delle attività che utilizzano impianti elettroacustici di cui al DPCM 215/1999
7. Procedimento di redazione e approvazione dei Piani di Risanamento Acustico di interesse delle Imprese
8. Procedimento di redazione e approvazione dei Piani di Risanamento Acustico di interesse comunale
9. Procedimento di redazione e approvazione dei Piani di contenimento del rumore da parte degli Enti gestori di infrastrutture stradali

procedimenti che costituiscono la effettiva attuazione pratica delle attività di prevenzione amministrativa delegata dalla legge quadro n° 447/95 alle amministrazioni comunali.

5. Definizioni

Accostamento critico: l'accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A).

Accostamenti critici rimossi: accostamenti critici presenti al termine della Fase II che, in seguito ad operazioni di omogeneizzazione (Fase III) sono stati eliminati; determinano delle potenziali criticità acustiche in quanto le attività localizzate nelle aree a classe più alta, essendo interessate da una riduzione critica, devono rispettare limiti di emissione ed immissione più restrittivi di quelli appropriati alle proprie esigenze acustiche.

Accostamenti critici residui: accostamenti critici che non è stato possibile eliminare in Fase III (con

l'omogeneizzazione) o in Fase IV (con l'inserimento di fasce cuscinetto).

Area di studio: l'area di studio rappresenta la porzione di territorio oltre la quale l'azione della componente rumore indotta dall'opera in progetto può essere considerata trascurabile. Nei casi più semplici essa può essere determinata empiricamente dal proponente, mentre in situazioni più complesse si farà riferimento a quanto segue:

“L'azione della componente rumore è considerata trascurabile quando il massimo rumore immesso dall'opera in progetto risulta conforme ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/97 “Valori limite delle sorgenti sonore” e risulti inferiore di almeno 5 dB(A) al valore minimo della rumorosità residua presente nell'area nel periodo di riferimento considerato (diurno o notturno). Il valore minimo della rumorosità residua di un'area è rappresentato dal valore del livello statistico L90 calcolato su base oraria.”

Aree a superficie ridotta: aree con superficie inferiore a 12.000 m² e non costituenti un isolato, che determinano processi di omogeneizzazione.

Clima Acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

Impatto acustico: alterazioni delle condizioni di clima acustico prodotte dall'inserimento di una nuova attività, infrastruttura o altro

Fascia “Cuscinetto”: parte di territorio non completamente urbanizzata, ricavata da una o più aree in accostamento critico al fine di rimuovere gli accostamenti critici; di norma le fasce cuscinetto sono delimitate da confini paralleli e distanti almeno 50 m.

Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo o ad attività lavorativa o ricreativa, comprese le relative aree esterne di pertinenza; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali vigenti alla data di presentazione della documentazione di impatto acustico.

Tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7 della L. 447/95.

CAPITOLO I

ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE

DEFINIZIONE E DISCIPLINA DELLE CLASSI ACUSTICHE, DELLA VIABILITÀ STRADALE E DI QUELLA FERROVIARIA

LA ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Zone omogenee: definizione e disciplina delle classi acustiche

Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 447 del 26.10.1995 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", si è provveduto alla suddivisione del territorio in zone o classi omogenee, secondo la classificazione stabilita dal DPCM 14.11.1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*".

Regolamento Comunale per la tutela dell'inquinamento acustico

Nella tabella che segue si riportano le classi nelle quali è stato ripartito il territorio comunale e le relative definizioni individuate dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Classificazione del territorio comunale	
Classe	Descrizione
I Aree particolarmente protette	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
II Aree destinate ad uso Prevalentemente residenziale	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali
III Aree di tipo misto	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici; aree portuali a carattere turistico
IV Aree di intensa attività umana	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e linee ferroviarie; le aree portuali a carattere commerciale-industriale, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
V Aree prevalentemente industriali	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e scarsità di abitazioni.
VI Aree esclusivamente industriali	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prove di insediamenti abitativi

2. Valori limite di riferimento

Così come definito dall'art. 2 della legge n. 447/95 si riportano le sotto indicate definizioni:

- *valori limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità;
- *valori limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso dall'insieme di tutte le sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- *valori di attenzione*: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- *valori di qualità*: i valori di rumore di immissione da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge n. 447/95.

I valori di cui sopra sono determinati in relazione alla tipologia della sorgente, al periodo della giornata e alla destinazione d'uso della zona da proteggere.

Regolamento Comunale per la tutela dell'inquinamento acustico

Per quanto riguarda i valori limite di immissione essi sono distinti in:

- *valori limite assoluti*, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- *valori limite differenziali*, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambiente-tale ed il rumore residuo.

Si riportano nel seguito le sotto indicate tabelle di riferimento:

Valori limite di emissione
Leq in dB(A)

Classi di destinazione D'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di immissione
Leq in dB(A)

Classi di destinazione D'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	60
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite differenziali di immissione

Tempi di riferimento	
Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
DB 5	dB 3

Tali valori non si applicano:

- nelle aree classificate nella classe acustica VI;
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;

Inoltre tali valori non si applicano alla rumorosità prodotta.

- Dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- Da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- Da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Valori di qualità (di immissione)
Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

3. Zone particolari

a) aree militari

Fatto salvo che queste aree sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica, la Legge quadro n. 447/1995 all'art. 11, comma 3, prevede che "la prevenzione e l'inquinamento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della legge n. 898/1976 e successive modificazioni"

b) Aree adibite a manifestazioni temporanee

Nell'ambito del territorio comunale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge quadro n° 447/95, sono state individuate diverse aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo, mobile o all'aperto; tali aree sono normalmente soggette ai limiti acustici propri della classe cui appartengono; tuttavia in occasione di manifestazioni temporanee, di durata limitata nel tempo, è consentito il superamento di tali limiti, previa specifica ed apposita autorizzazione dell'Autorità Comunale competente e conformemente alle prescrizioni nel seguito indicate.

Le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto sono state individuate, in conformità alle Linee guida della regione Sardegna, nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- le aree devono avere caratteristiche tali da non penalizzare acusticamente le possibili attività delle aree ove sono localizzati i recettori più vicini, consentendo per questi un agevole rispetto dei limiti di

immissione;

- non deve essere creato disagio alla popolazione residente nelle vicinanze, anche in relazione a tutti gli aspetti collegati alle manifestazioni, quali ad esempio il traffico indotto;
- la scelta di tali aree è stata fatta tenendo in conto criteri di compatibilità con recettori sensibili quali Ospedali, case di cura ecc.

c) viabilità stradale

Considerata la loro rilevanza per l'impatto acustico ambientale, le infrastrutture stradali e ferroviarie sono elementi di primaria importanza ai fini della redazione del Piano di classificazione acustica comunale.

Per tali infrastrutture non si applica il disposto degli articoli 2, 6 e 7 (valori limite di emissione, valori di attenzione e valori di qualità) del D.P.C.M. 14 novembre 1997; in particolare per le aree adiacenti alla viabilità stradale vigono due distinte discipline e regolamentazioni del rumore che fanno riferimento rispettivamente:

1. al DPCM 14/11/1997, tabelle allegate A, B e C, per quanto attiene alle porzioni di territorio influenzate dalle infrastrutture stradali o ferroviarie, con la sola esclusione delle fasce di pertinenza acustica, ed a tutte le fonti di rumore;
2. al DPCM 14/11/1997, tabelle allegate A, B e C, per quanto attiene alle fasce di pertinenza acustica ed a tutte le fonti di rumore, ad eccezione della rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario sull'arteria a cui si riferiscono;
3. al DPR 142/2004, tabelle allegate 1 e 2, e DPR 459/1998, per quanto attiene alle fasce di pertinenza acustica ed ai limiti assoluti di immissione in esse ammissibili, riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali o ferroviarie medesime.

In riferimento alla viabilità interna al centro abitato, strade E - urbane di quartiere ed F - locali, il DPR 142/2004 ha individuato una fascia di pertinenza acustica di 30 m mentre per i valori limite assoluti di immissione ne ha demandato ai Comuni la definizione, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995.

Le Linee guida regionali, in particolare con la Circolare esplicativa del paragrafo 15 "Classificazione della viabilità stradale e ferroviaria", hanno ulteriormente disciplinato le modalità di classificazione delle aree prospicienti la viabilità interna ai centri abitati prevedendone l'inserimento rispettivamente in classe II, in classe III o in classe IV, anche in relazione ai livelli di classificazione delle zone attraversate.

Viabilità stradale

Per quanto concerne il traffico veicolare è ampiamente dimostrato che nelle aree urbane esso costituisce la principale fonte d'inquinamento acustico e conseguentemente, per consentire una compiuta classificazione acustica del territorio, risulta necessario considerarne il relativo apporto, tenuto conto delle caratteristiche specifiche delle varie strade.

Per la determinazione delle fasce di pertinenza si è fatto riferimento al DPR n. 142 del 30.03.2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art.11 della legge 26.10.1995 n. 447".

A partire dal confine stradale, e per ciascun lato, sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture suddivise in due parti:

- la prima, più vicina
- la seconda, più distante

Tutte le altre strade, in quanto riconducibili alle tipologie:

- strade urbane di quartiere
- strade di tipo locale

e interessate, in generale, da un flusso di traffico estremamente ridotto e inferiore ai 50 veicoli /ora, sono state considerate parte integrante dell'area di appartenenza ai fini della classificazione acustica.

Relativamente al territorio del Comune di S. Antioco non si è riscontrata la presenza di linee ferroviarie o

assimilabili.

CAPITOLO II

SORGENTI SONORE PRESCRIZIONI

1. Sorgenti sonore generiche

Qualunque sorgente sonora attiva sul territorio comunale deve rispettare i limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e riportati al capitolo I secondo il piano di classificazione acustica del territorio comunale.

Al fine di prevenire forme di inquinamento acustico, compatibilmente a quanto previsto dalle NTA del PRGC, non è consentito l'insediamento di nuove realtà produttive all'interno di aree inserite in classe I e II.

Ai fini del contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare si rimanda a quanto prescritto dal "Nuovo Codice della Strada" (Decreto Legislativo del Governo n° 285 del 30 aprile 1992), relativamente alla conduzione dei veicoli.

E' inoltre vietato nelle vicinanze di edifici mantenere acceso il motore degli autoveicoli in sosta per tempi superiori a 5 minuti, laddove non esistano specifiche esigenze dimostrabili.

I progetti di modifiche sostanziali della viabilità urbana presso aree con presenza di ricettori sensibili (aree poste in classe I dal piano di classificazione acustica), devono essere corredati da apposita valutazione di impatto acustico.

2. Sorgenti sonore industriali a ciclo continuo

Gli impianti a ciclo continuo esistenti al 17 marzo 1997, inclusi in classi acustiche differenti dalla VI, non sono soggetti al limite differenziale di immissione se rispettano il limite assoluto di immissione.

Gli impianti a ciclo continuo di nuovo insediamento devono essere inseriti solo nelle classi acustiche V o VI e sono soggetti al rispetto del limite di immissione differenziale.

Si definiscono impianti a ciclo continuo:

- ❑ quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni agli impianti stessi, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- ❑ quelli di cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione;

3. Infrastrutture di trasporto

Le immissioni sonore prodotte da infrastrutture di trasporto sono soggette a specifici limiti definiti da appositi decreti. Tali limiti si applicano all'interno delle cosiddette fasce di pertinenza la cui larghezza è stabilita in tali decreti (vedi capitolo I – punto 3 lettera c) viabilità stradale)

All'esterno delle fasce di pertinenza le emissioni sonore prodotte dalle infrastrutture di trasporto concorrono ai livelli di rumorosità ambientali i cui limiti sono dettati dalla classificazione acustica comunale.

4. Sistemi di allarme

I sistemi di allarme legati alla segnalazione di eventi eccezionali finalizzati ad avvertire la popolazione o i sistemi indicanti servizi di emergenza (ambulanze, polizia urbana, ...) non sono soggetti ad alcun limite.

I sistemi di allarme antifurto di qualunque tipologia non sono soggetti ai limiti della classificazione acustica (né limiti assoluti né limiti differenziali) ma non devono avere funzionamento continuo.

L'emissione sonora potrà avere durata continua per un tempo massimo di 2' nel caso di autovetture e 15' nel caso di abitazioni, uffici, negozi o altro tipo di edificio, al quale dovrà seguire un periodo privo di emissione sonora non inferiore a 60 secondi. L'evento non dovrà ripetersi più di 3 volte con le tempistiche sopra specificate e tra un'attivazione e l'altra non devono trascorrere più di 3'.

5. Pubblici esercizi (dehors)

L'installazione di dehors o aree temporanee esterne a locali pubblici oltre al rispetto delle vigenti normative comunali, deve ridurre al minimo l'impatto acustico sulla popolazione.

Non è consentita l'installazione di impianti di diffusione musicale, né lo svolgimento di spettacoli dal vivo salvo quanto espressamente previsto al Capitolo III

L'attività è soggetta ad autorizzazione in deroga secondo i seguenti criteri:

- ❑ **durata massima dell'autorizzazione in 180 gg anche se non continuativi nell'arco dell'anno solare, prorogabile di ulteriori giorni 30 su richiesta del titolare dell'autorizzazione e laddove non siano pervenute segnalazioni di disturbo e superamento acustico di cui al comma seguente.**
- ❑ livello massimo di pressione sonora misurata presso il ricettore potenzialmente più disturbato: 65 dB(A) ad 1m dall'edificio in esame, su base oraria da valutarsi mediante valutazione di impatto acustico a firma di tecnico competente.

Non si applicano i limiti del criterio di immissione differenziale.

6. Cantieri edili

Attività soggetta ad autorizzazione in deroga.

Le attività che producono emissioni sonore significative dovranno essere svolte in orari compresi tra le ore 7.30 e le ore 19.30 esclusivamente nei giorni feriali.

Le attività che per la loro peculiarità devono essere svolte in intervalli temporali oltre quelli previsti o in giornate festive devono inderogabilmente essere soggette ad autorizzazione.

L'immissione massima consentita all'attività di cantiere misurata sulla facciata dell'abitazione più esposta (misurata ad 1m dalla stessa) come livello equivalente sugli intervalli orari indicati deve rispettare i seguenti limiti:

Intervallo orario	Limite di immissione [dB(A)]
7.30 – 19.30	70,0

Nel caso di presenza di ricettori particolarmente sensibili (scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura) nell'area di interesse si applicano i seguenti limiti:

Intervallo orario	Limite di immissione [dB(A)]
7.30 – 19.30	65,0

Oltre ai succitati limiti l'attività non deve produrre livelli di immissione misurati su intervalli di 1 ora, ad 1m della facciata degli edifici più esposti superiori ai seguenti:

Ricettore	Intervallo orario	Limite di immissione [dB(A)]
Scuole, ospedali, case di cura	1 ora qualsiasi nel periodo 7.30 -19.30	65,0
Altri ricettori	1 ora qualsiasi nel periodo 7.30 -19.30	75,0

Nel caso in cui i lavori riguardino ristrutturazione interna e conseguentemente le unità abitative siano nello stesso edificio dell'attività disturbante si applica un limite pari a 65 dB(A) (livello equivalente su base oraria) misurato all'interno dell'ambiente abitativo disturbato a finestre chiuse.

In casi eccezionali possono essere autorizzati livelli superiori laddove non risultasse possibile tecnicamente contenere le emissioni sonore. In tal caso dovrà essere rigidamente fissato l'intervallo temporale .

In tutti i casi non si applicano i limiti di immissione differenziale

Le apparecchiature e macchinari utilizzati devono rispondere ai requisiti di sicurezza della normativa specifica con

particolare riferimento all'aspetto delle emissioni sonore.

In particolare le macchine ed attrezzature destinate ad essere usate all'aperto devono essere conformi alla normativa di omologazione e certificazione ed in particolare soddisfare i requisiti della direttiva 2000/14/CE (o dal suo recepimento d.lgs. n. 262 del 4 settembre 2002) laddove applicabile.

7. Sorgenti sonore interne ad edifici

Le sorgenti sonore interne agli edifici (intesi come impianti di uso comune) sono soggetti alle prescrizioni del d.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Rientrano nel campo di applicazione gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici, la rubinetteria, gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

8. Sorgenti sonore legate ad attività domestiche

Le attività domestiche (uso di elettrodomestici, piccoli utensili) e ricreative in ambito domestico (uso impianti di diffusione musicale o strumenti musicali), che hanno luogo all'interno o all'esterno di abitazioni e che possono comportare emissioni sonore di intensità considerevole verso altre abitazioni, devono essere svolte all'interno di fasce orarie atte a contenere il disturbo.

Le emissioni sonore comunque non devono in nessun modo superare i limiti delle classi definite dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale. A tali attività non si applica il limite differenziale di immissione.

Regolamenti condominiali possono intervenire a definire direttamente gli orari, che comunque devono essere contenuti nell'intervallo 08:00 – 21:00.

9. Sorgenti sonore legate ad attività di manutenzione verde privato

Le operazioni di manutenzione del verde privato che utilizzano apparecchiature meccaniche, possono essere svolte solamente nei seguenti orari:

Giorni feriali: dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00

Giorni festivi: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00

Laddove applicabile, i macchinari utilizzati devono essere provvisti della marcatura relativa alla direttiva europea 2000/14/CE.

10. Sorgenti sonore in luoghi di intrattenimento con impianti elettroacustici per la diffusione musicale

I luoghi di intrattenimento danzante al coperto e al chiuso sono tenuti al rispetto dei limiti di cui al capitolo I del presente documento o eventualmente dei limiti concessi in deroga.

Tutti i luoghi di intrattenimento danzante, pubblico spettacolo, nonché dei pubblici esercizi utilizzando impianti elettroacustici di diffusione sonora sono inoltre tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n° 215, a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 215/1999.

11. Controlli e misure

La verifica dei livelli sonori prodotti dalle sorgenti sonore deve essere eseguita conformemente a quanto prescritto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Tali attività sono di competenza degli uffici comunali preposti, i quali potranno avvalersi del supporto tecnico dell'ARPA o di consulenti tecnici qualificati come tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi dell'art.6 della Legge n. 447/95.

I requisiti per le misure acustiche delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi

degli edifici”.

12. Gestione del territorio – Aree con differente classificazione acustica

La situazione definita dal Piano di Classificazione Acustica (PCA) discende direttamente dalla pianificazione determinata dalle scelte compiute a livello di PUC e dalle regole imposte dalle linee guida regionali per la redazione di tale piano.

Il territorio risulta così suddiviso in aree codificate in classi acustiche le quali possono confinare con altre aree inserite in classi acustiche differenti.

In tal caso si possono presentare tre differenti casistiche:

SITUAZIONE DI COMPATIBILITA': le aree confinanti sono inserite in classi acustiche che differiscono tra loro di non più di una classe e conseguentemente i limiti previsti non differiscono per più di 5 dB. In tal caso si riscontra una compatibilità delle codifiche delle aree e non necessita alcun tipo di intervento.

SITUAZIONE DI POTENZIALE INCOMPATIBILITA': le aree confinanti sono inserite in classi acustiche che differiscono tra loro per più di un salto di classe e conseguentemente i limiti previsti differiscono per più di 5 dB. Se le verifiche acustiche effettuate a seguito della classificazione acustica del territorio, non hanno evidenziato il superamento dei limiti previsti dalle rispettive classi non dovranno essere intraprese, momentaneamente, azioni di risanamento.

La potenziale incompatibilità deve però essere periodicamente monitorata, poiché modifiche della situazione (variazione delle sorgenti, differente dislocazione,...) potrebbero portare al superamento dei limiti. In tal caso diventa automaticamente necessario prevedere apposito Piano di Risanamento Acustico come al punto a seguire. Modifiche apportate al PUC nelle aree oggetto di criticità devono tendere a risolvere tali situazioni compatibilmente al reale utilizzo del territorio ed alle previsioni di sviluppo urbanistico.

SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA': situazione analoga alla precedente in cui l'attività di misura condotta a seguito della classificazione acustica evidenzia il superamento dei limiti delle classi acustiche previste.

In tal caso è necessario prevedere la realizzazione di un Piano di Risanamento Acustico, il quale deve individuare l'ambito territoriale di intervento e le relative azioni necessarie per riportare il clima acustico entro i limiti previsti dal PCA, integrandosi laddove possibile con evoluzioni urbanistiche degli altri strumenti.

13. Gestione del territorio – Fasce cuscinetto

Al fine di evitare il contatto critico tra aree con più di un salto di classe acustica e conseguentemente situazioni di potenziale incompatibilità, laddove possibile si potrà intervenire con l'introduzione di fasce cuscinetto di larghezza minima di 50 m.

Nel caso in cui l'introduzione delle fasce cuscinetto abbia elevato le classi acustiche delle aree interessate a tale operazione, al fine di prevenire conseguenze peggiorative del clima acustico per gli insediamenti ricadenti in tale area si prevede che:

- Gli **insediamenti residenziali di nuova costruzione**, così come nuovi edifici adibiti a scuole, case di cura, case di riposo, ospedali, devono essere autorizzati solo previa presentazione di apposita **valutazione del clima acustico eseguita da tecnico competente in acustica** e progettati in modo da garantire standard funzionali al completo abbattimento del rumore negli ambienti di vita;
- Gli insediamenti di tipo produttivo e tutte le altre sorgenti di rumore devono rispettare i limiti definiti dalle fasce cuscinetto.

La valutazione di clima acustico può dare luogo alle seguenti situazioni:

- a) il clima acustico dell'area interessata dal nuovo insediamento rispetta i limiti di immissione previsti dalla classificazione acustica. In tal caso l'autorizzazione può essere concessa;

- b) il clima acustico dell'area interessata dal nuovo insediamento non rispetta i limiti di immissione assoluti previsti dalla classificazione acustica. In tal caso la valutazione deve indicare la provenienza dell'inquinamento acustico, individuando in tal modo le responsabilità dei soggetti. Se viene attribuita una responsabilità a carico di soggetti ben individuabili (insediamenti di tipo produttivo, infrastrutture...), sarà cura del Comune richiedere, attraverso i mezzi consentiti (ordinanze, prescrizioni...), il rispetto delle immissioni a tali soggetti, non trascurando peraltro di applicare le sanzioni previste dalla legge in caso di non rispetto dei limiti. In tali casi il Comune può altresì condizionare l'autorizzazione a costruire al rispetto del D.P.C.M. 5/12/1997, in particolare per quanto riguarda l'isolamento acustico di facciata, riservandosi di rilasciare il certificato di agibilità solo previa presentazione di un collaudo acustico eseguito da tecnico competente in acustica.
- c) il clima acustico dell'area interessata dal nuovo insediamento non rispetta i limiti di immissione differenziali: in tal caso bisogna valutare se l'applicabilità del criterio differenziale è dovuta all'opera in esame o preesistente. Nel primo caso sarà a carico del proponente l'opera conseguire il rispetto del limite, altrimenti dovrà essere individuato il titolare della sorgente a cui è imputabile la responsabilità del superamento del limite e sarà cura del Comune richiedere, attraverso i mezzi consentiti (ordinanze, prescrizioni...), il rispetto delle immissioni, con eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

In situazioni particolari laddove necessario e realizzabile sotto il profilo tecnico economico, la fascia cuscinetto è altresì utilizzata per interventi di protezione acustica passiva (barriere, terrapieni,).

CAPITOLO III

AREE DESTINATE A MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

1. Premessa

Si definisce a carattere temporaneo qualunque attività che si svolga in periodi temporali limitati e/o legati ad ubicazioni variabili. Non sono incluse le attività che si ripetono periodicamente con cadenza superiore a 30 volte all'anno per un massimo di 60 giorni nell'arco dell'anno solare di cui 10 giorni massimi non consecutivi.

Le principali attività riconducibili alla suddetta tipologia sono (elenco non esaustivo):

- a. Concerti all'aperto
- b. Luna park o circhi
- c. Feste popolari, patronali effettuate all'aperto
- d. Manifestazioni sportive effettuati al di fuori di impianti sportivi
- e. Mercati e vendite ambulanti
- f. Spettacoli pirotecnici
- g. Manifestazioni politiche o religiose effettuate all'aperto
- h. Annunci sonori effettuati con automezzi circolanti
- i. Cantieri edili, stradali ed assimilabili

Lo svolgimento di tali attività può essere gestita attraverso specifiche autorizzazioni in deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica secondo quanto prescritto nel presente capitolo.

1.2 Nell'ambito del territorio comunale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge quadro n° 447/95, sono state individuate alcune aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo, mobile o all'aperto, aree riportate nelle apposite planimetrie allegate al Piano di Classificazione acustica approvato in C.C. e nel seguito elencate:

- a) Area e parcheggi a servizio del Museo Archeologico;
- b) Aree dell'Anfiteatro nel Parco Archeologico;
- c) Aree adiacenti il "Forte Su Pisu", compreso l'Anfiteatro e le scalinate adiacenti e l'anfiteatro;
- d) Aree pubbliche antistanti la Parrocchia di Sant'Antioco Martire;
- e) Aree ed impianti pista di pattinaggio di via Matteotti;
- f) Piazzali pubblici e belvedere antistante la vecchia chiesa di Sant'Ignazio da Laconi;
- g) Aree pubbliche antistanti la Parrocchia di San Pietro Apostolo;
- h) Aree pubbliche antistanti la Chiesa di Nostra Signora di Bonaria e Piazza antistante;
- i) Vasta area comprendente la Piazza Pertini, il V.le Trieste, via Roma sino alla Chiesa di Santa Maria Goretti, Piazza Italia, Corso Vittorio Emanuele Piazza Umberto;
- j) Vasta area estesa dalla zona portuale a Sud e comprendente le aree verdi, gli impianti sportivi all'aperto ed il palazzotto dello sport, comprese le piazze pubbliche antitanti il porticciolo turistico e la passeggiata estesa sino ai cantieri nautici a nord;
- k) Aree pubbliche e piazzali antistanti la spiaggia di Maladroxia;
- l) Aree a parcheggio ed impianti pubblici nella spiaggia di Coequaddus;
- m) Aree a parcheggio ed impianti pubblici nella spiaggia di Calasapone.

Tali attività sono soggette a specifica autorizzazione da parte dell'Autorità comunale competente.

L'Autorità comunale, ai sensi del presente regolamento, può prevedere, in ambito autorizzatorio, per la attività sopracitate, eventuali deroghe al rispetto dei valori limite assoluti di immissione e/o dei valori limite differenziali di

immissione specifici della zona e classe di appartenenza.

2. Autorizzazioni

La domanda di autorizzazione per lo svolgimento delle attività rumorose temporanee dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- a) planimetria in scala adeguata (1:2000 o 1:4000) dei luoghi e delle aree interessate dalla attività con indicata la destinazione d'uso e la classificazione acustica delle aree oggetto delle immissioni sonore;
- b) Relazione tecnica illustrativa che evidenzi:
 - la durata, in termini di numero di ore o di giorni, dell'attività di cui si chiede l'autorizzazione
 - le fasce orarie interessate
 - le caratteristiche tecniche dei macchinari e degli impianti rumorosi utilizzati, ivi compresi i livelli sonori emessi
 - la stima dei livelli acustici immessi nell'ambiente abitativo circostante ed esterno
 - la destinazione d'uso delle aree interessate dalle immissioni sonore

Le attività sopra riportate sono in genere quelle temporanee potenzialmente rumorose che hanno luogo in maniera non continuativa per un massimo di 30 giorni all'anno, possono essere svolte richiedendo un'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica.

Per le attività temporanee non si applica il limite di immissione differenziale.

Sono esclusi dal trattamento in deroga e dall'applicazione dei limiti del PCA:

- ☐ cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.)
- ☐ rumorosità prodotta da attività venatoria

3. Procedura di autorizzazione

La richiesta va indirizzata al Servizio Ambiente in carta semplice almeno 15 gg prima dell'avvio delle attività secondo il fac-simile riportato in allegato.

Nella tabella a seguire si riportano i livelli massimi di immissione e gli orari concessi per le principali tipologie di attività in deroga

Tabella n.11 – Limiti di immissione per attività in deroga

Tipo di attività	Limiti di orario	Livello massimo di immissione
------------------	------------------	-------------------------------

Regolamento Comunale per la tutela dell'inquinamento acustico

		L_{Aeq} (*) [dB(A)]
Concerti all'aperto	Fino alle ore 24.00	70
Luna park o circhi	Fino alle ore 24:00	70
Feste popolari, patronali o politiche effettuate all'aperto	Fino alle ore 23:00(**)	70
Manifestazioni sportive effettuati al di fuori di impianti sportivi	Dalle ore 07:00 alle ore 22:00	70
Mercati e vendite ambulanti	Dalle ore 06:00 alle ore 19:00	70
Spettacoli pirotecnici	Fino alle ore 23:00	-
Manif Manifestazioni politiche o religiose effettuate all'aperto	Fino alle ore 23:00	70
Cantieri edili, stradali ed assimilabili	Dalle ore 07:00 alle ore 19:00 i giorni feriali Dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 i giorni festivi	Vedi tabelle capitolo II punto 6

(*) Misure eseguite su periodi di 60' (**) Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica fino alle ore 24

- ❑ CASO A: la concessione della deroga risulta tacitamente rilasciata se dichiarato il rispetto dei livelli massimi di immissione e gli orari riportati nella tabella n.11.
- ❑ CASO B: nel caso in cui il richiedente non garantisca il rispetto dei limiti riportati nella tabella n.11 o nel caso di altre attività ed in funzione della complessità o particolarità delle sorgenti sonore dell'attività oggetto di deroga, l'ufficio comunale competente potrà richiedere che la richiesta d'autorizzazione sia accompagnata da una valutazione di impatto acustico più approfondita a cura di un tecnico competente in acustica ambientale.

I cantieri stradali, la manutenzione del verde pubblico, le attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolte e compattamento dei rifiuti urbani appaltata o condotta dal comune **sono automaticamente autorizzate in deroga**. In sede di affidamento dell'incarico o di gara d'appalto la ditta che esegue le attività deve comunque indicare le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che intende mettere in atto al fine di evitare episodi di inquinamento acustico e dichiarare la propria disponibilità ad effettuare i lavori negli orari che saranno indicati dal Comune.

L'eventuale verifica dei livelli di immissione della attività temporanee sarà eseguita presso i ricettori potenzialmente più critici.

Le attività temporanee che non sono state autorizzate in deroga ed i cui livelli di emissione superano i limiti previsti dal PCA verranno immediatamente sospese.

4. Autorizzazioni in deroga

L'autorità comunale (servizio Ambiente) può prevedere, in ambito autorizzatorio, per la attività rumorose temporanee, eventuali deroghe al rispetto di valori limite differenziali di immissione e/o dei valori limite assoluti di immissione specifici della zona o classe di appartenenza.

L'autorizzazione comunale, nel caso di autorizzazione in deroga, dovrà stabilire:

- a) valori limite da rispettare per la durata della manifestazione, in deroga a quelli previsti dal Piano di classificazione acustica e/o dalla normativa vigente, eventualmente differenziati nei diversi intervalli orari;
- b) le disposizioni da porre in atto per il contenimento delle immissioni sonore;
- c) le limitazioni di orario allo svolgimento dell'attività.

I valori limite da rispettare, espressi in termini di $L_{eq}(A)$, dovranno inoltre tener conto delle diverse fasce orarie tabella 11, i limiti orari riportati nella stessa tabella nei mesi estivi di Luglio e Agosto possono essere derogati di una ulteriore ora.

L'Autorità comunale (Servizio Ambiente), in caso di autorizzazione in deroga dei limiti, rilascia il provvedimento previa contestuale comunicazione all'ARPAS - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente al fine di consentire la verifica delle condizioni previste dall'Autorizzazione.

5. Autorizzazione in deroga - Richiesta

La richiesta di autorizzazione deve essere formulata come da fac-simile allegato deve contenere le seguenti informazioni tecniche:

- o Elenco sorgenti sonore che verranno utilizzate (tipologia e dati tecnici principali)
- o Planimetria dell'area in oggetto (tale da identificare la posizione delle sorgenti)
- o Orario dello svolgimento delle attività
- o Orario di utilizzo delle principali sorgenti sonore
- o Durata dell'attività temporanea
- o Livelli di immissione stimati durante l'esercizio delle attività ai confini dell'area o presso i ricettori più vicini (*)
- o Livello massimo di immissione che si intende richiedere in deroga (*)

(*) Da dichiarare solo nel caso B, in tal caso può essere richiesta una valutazione di impatto acustico a cura di un tecnico competente in acustica ambientale.

6. Autorizzazione in deroga - Rilascio

Il Servizio Ambiente competente entro 15gg dalla richiesta di autorizzazione rilascia l'autorizzazione, verificando con gli altri uffici competenti il rispetto di tutte le normative comunali.

- o Se la richiesta è riferita ad una delle attività riportate nella tabella n.11, con dichiarazione del rispetto dei limiti relativi, l'autorizzazione è concessa tacitamente.
- o Altrimenti l'autorizzazione, previo esame della documentazione fornita, potrà essere concessa con prescrizioni su livelli massimi consentiti, orari e precauzioni tecniche da prendere per contenere il disturbo.
- o L'impossibilità di rispettare i limiti massimi richiesti dall'ufficio competente o la non compatibilità dell'attività richiesta con l'area in cui si va ad insediare, saranno causa di rifiuto del rilascio dell'autorizzazione.

CAPITOLO IV

PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO

PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DI INTERESSE DELLE IMPRESE
PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DI COMPETENZA DEL COMUNE

1. Premessa

Il risanamento acustico del territorio comunale potrà prevedere sia interventi a carico dei privati sia interventi pubblici; per quanto riguarda gli interventi pubblici i Comuni procedono, ai sensi della legge quadro 26.10.1995 n° 447, alla predisposizione del Piano di risanamento acustico comunale sulla base delle criticità emerse dal Piano di classificazione acustica.

2. Piani di risanamento acustico delle imprese

Entro sei mesi dall'adozione del Piano di classificazione acustica le imprese interessate, ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della legge n. 447/95, devono presentare al Comune un Piano di risanamento acustico, costituito da elaborati grafici e relazione tecnica, con indicato il termine entro il quale l'impresa prevede di adeguarsi ai limiti previsti.

Gli elaborati grafici e la relazione che costituiscono il Piano dovranno contenere:

- l'indicazione della tipologia di attività con relativo codice, secondo classificazione ISTAT;
- l'ubicazione dell'insediamento con riportata la zona acustica di appartenenza, in base a quanto previsto dal Piano di classificazione acustica;
- la descrizione delle attività, dei cicli tecnologici e delle attrezzature e impianti esistenti;
- l'elenco e la descrizione delle apparecchiature che danno luogo ad immissioni di rumore nell'ambiente esterno, nonché l'indicazione dell'ubicazione delle sorgenti sonore connesse all'attività;
- la durata dei periodi di attività, diurni e notturni, della loro frequenza e della contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, nonché le condizioni di esercizio relative al massimo livello di rumore immesso nell'ambiente;
- i dati relativi alle misurazioni fonometriche effettuate;
- le modalità ed i tempi di esecuzione del progetto di risanamento, che non potrà superare i 24 mesi.

Il Comune, esaminato il progetto di risanamento, la congruità dei tempi e la complessità dell'intervento, approva il Piano di risanamento con eventuali prescrizioni.

Qualora il Comune non si pronunci sul progetto di risanamento presentato dall'impresa entro centottanta giorni, l'impresa è comunque vincolata a realizzarlo con le modalità ed i tempi previsti.

Le imprese che, comunque interessate, non presentano il Piano di risanamento, devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro sei mesi dall'adozione del Piano di classificazione acustica.

3. Piani di risanamento acustico comunali

Sulla base delle criticità emerse dal Piano di classificazione acustica, o nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 6 del DPCM 14.11.1997, nonché nel caso previsto dal comma 1, lett. a) dell'art. 4 della legge n. 447/95 (contatto diretto di aree i cui valori limite di immissione si discostano per più di 5 dB(A)), l'Amministrazione Comunale predispone e adotta il Piano comunale di risanamento acustico di cui all'art 7 della medesima legge.

Il Piano di risanamento acustico dovrà essere redatto da tecnico competente in acustica ambientale con eventuale collaborazione di tecnico esperto in pianificazione ambientale e territoriale.

Il Piano dovrà specificare i singoli interventi e dovrà contenere in particolare:

- a) l'elenco delle sorgenti sonore i cui valori di emissione acustica risultino superiori a quelli consentiti dalla normativa vigente;
- b) la rappresentazione planimetrica delle sorgenti da individuarsi in scala 1:5000, o anche 1:2000 per le zone più densamente urbanizzate o nel caso di piccoli Comuni, e in scala 1:10.000 per la restante parte del territorio;
- c) le schede di rilevamento acustico contenenti i dati relativi alle misurazioni fonometriche delle sorgenti oggetto di studio, con l'indicazione dei livelli sonori da raggiungere;
- d) i soggetti cui compete l'intervento di risanamento;

- e) le tipologie e modalità d'intervento;
- f) le priorità ed i tempi previsti per il risanamento ambientale;
- g) la stima degli oneri finanziari;
- h) gli eventuali interventi cautelativi, a carattere d'urgenza, per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

L'Amministrazione comunale redige ed approva con proprio provvedimento amministrativo il Piano di risanamento acustico entro dodici mesi dalla data di approvazione del Piano di classificazione acustica comunale e procede alla sua pubblicazione sull'albo pretorio.

Il Comune trasmette alla Provincia ed all'ARPAS, per i rispettivi compiti di verifica, vigilanza e controllo, entro i successivi trenta giorni, gli elaborati relativi al Piano di risanamento, comprensivi della delibera di approvazione del Consiglio comunale e delle eventuali osservazioni raccolte in fase di pubblicazione.

L'ARPAS formula le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni e le trasmette alla Provincia competente.

La Provincia, sulla base delle osservazioni formulate dall'ARPAS, esamina i contenuti del Piano e ne attesta la conformità alle disposizioni e indicazioni normative nazionali e/o regionali; la Provincia inoltre, al fine della redazione e aggiornamento del Piano regionale triennale d'intervento di cui al comma 2 dell'art.4 della legge quadro n. 447/95 definisce l'ordine di priorità degli interventi in ambito provinciale, con riferimento in particolare:

- all'entità del fenomeno acustico inquinante
- alla rilevanza economica della quota parte del progetto di risanamento a carico della pubblica amministrazione
- all'entità della popolazione che beneficia dell'intervento.

CAPITOLO IV

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PREVENZIONE

1. Premessa

Regolamento Comunale per la tutela dell'inquinamento acustico

La legge quadro sull'inquinamento acustico n° 447 del 26.10.1995, all'art. 6, individua e disciplina le competenze dei Comuni in materia di inquinamento acustico, ed in particolare prevede:

- a) la classificazione acustica del territorio comunale;
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte all'atto della classificazione acustica;
- c) l'adozione dei piani di risanamento acustico;
- d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del *rilascio delle concessioni edilizie* relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, *dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione* dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei *provvedimenti di licenza o di autorizzazione* all'esercizio di attività produttive;
- e) l'adozione dei *Regolamenti* per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- g) i controlli amministrativi di cui all'art. 14, comma 2;
- h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune medesimo:

mentre all'art. 4, comma 1., nel definire le competenze delle Regioni, prevede che siano le Regioni a disciplinare:

- a) i criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione del proprio territorio
- b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei Comuni
- c) le modalità, scadenze e sanzioni per l'obbligo di classificazione per i Comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati
- d) le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie, dei provvedimenti comunali di agibilità, dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive
- e) le procedure per la predisposizione e l'adozione da parte dei Comuni dei piani di risanamento acustico
- f) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei Comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico – ambientale e turistico, di valori inferiori ai valori limite di cui al DPCM 14.11.1997
- g) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi
- h) le competenze delle Province in materia di inquinamento acustico
- i) l'organizzazione nell'ambito del territorio regionale dei servizi di controllo
- j) i criteri da seguire per la redazione della documentazione relativa allo studio di impatto acustico e allo studio del

clima acustico

- k) i criteri per la identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio.

La Regione Sardegna, nelle more delle specifiche disposizioni legislative che avrebbero dovuto essere emanate dal Consiglio Regionale, è intervenuta provvisoriamente, in via sostitutiva, con Deliberazione della Giunta Regionale n° 62/9 del 14/11/2008 approvando le “Direttive Regionali in materia di inquinamento acustico ambientale” nel quale sono stati definiti i criteri e le procedure per la redazione della documentazione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico di cui all’art. 8 della legge quadro 447/95, prevedendo contemporaneamente che i Comuni dovessero recepire le nuove disposizioni all’interno dei propri Regolamenti entro il termine massimo di 60 giorni dalla pubblicazione.

Questa parte delle Norme Tecniche di Attuazione provvede provvisoriamente ed in via sostitutiva al recepimento della predette disposizioni.

2. Valutazione previsionale di impatto acustico

Per impatto acustico si intende la variazione delle condizioni sonore, preesistenti in una determinata porzione di territorio, nonché gli effetti indotti, conseguenti all’inserimento di nuove opere, infrastrutture, impianti, attività, comprese attività e/o manifestazioni temporanee.

La valutazione di impatto acustico deve prevedere, per quanto possibile, gli effetti acustici conseguenti alla realizzazione di una nuova opera e al suo esercizio per verificarne la compatibilità con le esigenze di uno standard di vita equilibrato della popolazione residente, al fine di una corretta fruibilità dell’area e nel rispetto degli equilibri naturali; essa deve descrivere lo stato dei luoghi e indicare la caratteristiche dei ricettori circostanti, in quanto per una corretta ed esaustiva valutazione non si può prescindere dal contesto in cui viene a collocarsi la nuova sorgente sonora.

La valutazione di impatto acustico deve inoltre contenere elementi relativi alla quantificazione degli effetti acustici in prossimità dei ricettori, in particolare di quelli sensibili quali scuole, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, e dovrà inoltre prevedere, al fine del rispetto dei limiti dei livelli sonori previsti dalla normativa, eventuali interventi di mitigazione.

3. Opere e attività soggette alla predisposizione della documentazione di impatto acustico

La predisposizione della documentazione di impatto acustico è obbligatoria:

- 1) per le opere sottoposte a procedura di V.I.A. – Valutazione di Impatto Ambientale nazionale e regionale, ai sensi del comma 1 dell’art. 8 della legge n° 447/95;
- 2) per le opere sotto indicate, anche se non sottoposte a procedura di V.I.A., ai sensi del comma 2 del citato art. 8:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti
 - b) strade di tipo A (autostrade), B(strade extra urbane principali), C(strade extra urbane secondarie), D(strade urbane di scorrimento), E(strade urbane di quartiere) e F(strade locali), secondo la classificazione di cui al D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni;
 - c) discoteche
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati, o è previsto che siano installati, macchinari o impianti rumorosi, con particolare riferimento agli impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora;
 - e) impianti sportivi e ricreativi
 - f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

- 3) per nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, anche se non sottoposte a procedura di V.I.A., ai sensi del comma 4, art.8 legge 447/95.

Ai fini del presente provvedimento:

- per *postazioni di servizi commerciali polifunzionali* si intendono esclusivamente i centri commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 31.03.1998 n° 114;
- per *circoli privati e pubblici esercizi* di cui al punto d) sopra indicato si intendono quelli aventi le caratteristiche di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) della legge 25.08.1991 n° 287.

4. Elenco impianti e attività rumorose

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si riporta l'elenco di alcune sorgenti sonore e attività rumorose:

- a) macchine, motori e impianti per lavorazioni industriali o artigianali quali presse, tagliatrici ecc., o a servizio di attività agricole quali silos, cannoni antigrandine ecc.;
- b) mulini e impianti analoghi destinati ad attività di macinazione o miscelazione;
- c) impianti pneumatici ausiliari, ad esempio per la produzione e distribuzione di aria compressa;
- d) sistemi di raffreddamento al servizio di impianti tecnologici;
- e) impianti frigoriferi di tipo non domestico;
- f) gruppi elettrogeni;
- g) operazioni manuali di taglio, traforo, battitura, smerigliatura ecc.;
- h) macchinari per impianti di trattamento rifiuti quali quelli impiegati per la raccolta, compattazione, smaltimento e recupero;
- i) attrezzature e macchine da cantiere, lavorazioni rumorose svolte all'aperto quali operazioni di scavo o movimentazioni terre e materiali;
- j) impianti di ventilazione o di trattamento aria finalizzati al ricambio e/o condizionamento aria ambiente, compresi i condotti di emissione o deflusso: gli impianti di climatizzazione installati presso attività produttive o di servizio, all'interno del nucleo urbano, quando non accompagnati da un attento studio di impatto acustico, sono spessissimo fonte di disturbo per le persone che risiedono nelle vicinanze,
- k) impianti di depurazione, abbattimento e disinquinamento sia dell'aria che dell'acqua, impianti di potabilizzazione e distribuzione acqua, compresi i condotti di emissione e deflusso;
- l) impianti di servizio quali autolavaggi ecc.;
- m) aree adibite a movimentazione merci, parcheggi e depositi di mezzi di trasporto, connesse a attività di carico/scarico, manovre di veicoli pesanti, loro tenuta in moto per riscaldamento motori ecc;

5. Elenco piccole attività artigianali non rumorose

In via indicativa si riportano alcune attività artigianali, considerate presuntivamente non rumorose e quindi escluse dalla valutazione preventiva di impatto acustico e dalla presentazione della relativa documentazione:

- a) lavanderie a secco
- b) riparazioni di calzature
- c) panetterie, pasticcerie e gelaterie
- d) confezioni di abbigliamento
- e) lavorazioni e riparazioni nel settore orafo – gioielliero
- f) attività di assemblaggio quali rubinetteria, valvolame, giocattoli, materiali per telefonia, materiali elettrici ecc.

I titolari di attività non soggette alla predisposizione della documentazione di impatto acustico sono comunque tenuti al rispetto della vigente normativa in acustica ambientale; in *caso di lamentele, esposti o denunce* di persone residenti nelle vicinanze, i titolari delle predette attività sono tenuti, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, a predisporre specifica valutazione di impatto acustico mediante l'esecuzione di controlli strumentali finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti ammissibili, da inviare all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente per la valutazioni di merito.

In caso di omissione e/o inadempimento, alla valutazione provvederà direttamente l'Autorità competente avvalendosi, ai sensi dell'art.14 della legge 447/95, dell'ARPAS – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna, con oneri e spese a carico del titolare dell'attività.

6. Documentazione di impatto acustico

La documentazione di impatto acustico, predisposta da tecnico competente in acustica ambientale e sottoscritta dal proponente l'opera, deve essere tanto più dettagliata quanto più è rilevante il potenziale inquinamento acustico derivante dalla realizzazione dell'opera e/o attività in progetto.

La documentazione di impatto acustico è, di norma, costituita da una Relazione tecnica e da una planimetria. **La Relazione tecnica** dovrà contenere *almeno* i seguenti elementi:

- a) descrizione della tipologia dell'opera o attività in progetto, del ciclo produttivo e tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari che verranno utilizzati, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;
- b) descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate ecc.), con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati;
- c) descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o attività, con indicazione dei dati di targa relativi alla potenza acustica e loro ubicazione; in situazioni di incertezza progettuale sulla potenza o sul posizionamento delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate è ammessa l'indicazione di livelli di emissione stimati per analogia con quelli derivanti da sorgenti simili (nel caso non siano disponibili i dati di potenza acustica, dovranno essere riportati i livelli di emissione in pressione sonora);
- d) indicazione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari; dovranno essere specificate le caratteristiche temporali dell'attività e degli impianti, indicando l'eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo notturno e diurno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la possibilità o la necessità che durante l'esercizio vengano mantenute aperte superfici vetrate e/o porte e finestre, la contemporaneità d'esercizio delle sorgenti sonore ecc.;
- e) indicazione della classe acustica cui appartiene l'area in studio; nel caso in cui l'Amministrazione comunale non avesse ancora approvato e adottato il Piano di classificazione acustica è cura del proponente ipotizzare, sentita la stessa Amministrazione comunale, la classe acustica da assegnare all'area interessata;
- f) identificazione e descrizione dei ricettori presenti nell'area di studio, con indicazione delle loro caratteristiche utili sotto il profilo acustico, quali ad esempio la destinazione d'uso, l'altezza, la distanza intercorrente dall'opera o attività in progetto, con l'indicazione della classe acustica da assegnare a ciascun ricettore presente nell'area di studio, avendo particolare riguardo per quelli che ricadono nelle classi I e II;
- g) individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore preesistenti in prossimità dei ricettori di cui al punto precedente; l'individuazione dei livelli di rumore consegue da misure articolate sul territorio con riferimento a quanto stabilito dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico;
- h) calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'opera o attività nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante, indicando i parametri ed i modelli di calcolo utilizzati; particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché dei livelli differenziali di immissione, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei ricettori individuati.
La valutazione del livello differenziale deve essere effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale;
- i) calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori, conseguente all'aumento del traffico veicolare indotto dall'opera o attività in progetto, nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante;
- j) descrizione degli eventuali interventi da adottarsi per ridurre i livelli di emissione sonora al fine di ricondurli al rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata o ipotizzata per ciascun ricettore; la descrizione di detti interventi è supportata da ogni informazione utile a specificare le loro caratteristiche e ad individuare le loro proprietà di riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;
- k) analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere, secondo il percorso logico indicato ai punti precedenti, e puntuale indicazione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi che

saranno adottati per minimizzare il disturbo e rispettare i limiti massimi ammissibili, sia assoluti che differenziali, vigenti all'avvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lett. h) della legge quadro n° 447/1995, riprese e disciplinate nella parte II delle presenti Norme Tecniche di Attuazione;

- l) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico competente in acustica ambientale, che ha predisposto la documentazione di impatto acustico, è stato riconosciuto competente in acustica ambientale ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

La Relazione tecnica può non contenere tutti gli elementi sopra indicati a condizione che sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione e/o analisi omessa; per chiarezza espositiva e semplificazione istruttoria le informazioni omesse e le relative giustificazioni devono fare esplicito riferimento alle lettere identificative dell'elenco.

La **planimetria** in scala adeguata, ad es. 1:2000, dovrà evidenziare:

- l'area di studio interessata
- l'ubicazione dell'intervento in progetto
- l'ubicazione dei ricettori e delle principali sorgenti sonore preesistenti
- l'indicazione delle quote altimetriche

La domanda di concessione edilizia o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al capitolo 2.1, punto 3 (nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, anche se non sottoposte a procedura di V.I.A., ai sensi del comma 4, art.8 legge 447/95), che si prevede possano produrre valori di emissione e immissione superiori a quelli ritenuti ammissibili dalla normativa vigente, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, entro i limiti massimi ammissibili.

La relativa documentazione deve essere inviata al Comune al fine del rilascio del relativo nulla-osta.

7. Valutazione previsionale del clima acustico

I soggetti interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti sotto riportati dovranno produrre apposita documentazione di previsione del clima acustico delle aree interessate, predisposta da tecnico competente in acustica ambientale:

- a) scuole e asili nido
- b) ospedale
- c) case di cura e di riposo
- d) parchi pubblici urbani ed extra urbani
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al paragrafo 2.1 – Opere soggette alla predisposizione della documentazione di impatto acustico

Tale documentazione dovrà contenere tutti gli elementi utili a:

- valutare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera o al territorio circostante al fine di garantire il rispetto dei limiti ammissibili di immissione e dei valori di qualità;
- individuare la natura delle modifiche necessarie ovvero verificare l'impossibilità di conseguire i limiti suddetti.

La documentazione di previsione del clima acustico dovrà prevedere:

- a) una planimetria dell'area interessata al progetto con individuate le principali sorgenti sonore che influenzano il clima acustico;
- b) la descrizione della classificazione acustica dell'area interessata al nuovo insediamento;

- c) le misurazioni che consentono di caratterizzare il clima acustico presente prima della realizzazione dell'opera;
- d) l'analisi delle modificazioni prodotte dalla realizzazione dell'opera sulle sorgenti sonore precedentemente individuate;
- e) l'individuazione delle modificazioni dei percorsi dei flussi di traffico prodotte a regime dal nuovo insediamento;
- f) nel caso di edifici, la descrizione delle caratteristiche di isolamento acustico verso i rumori esterni offerte dall'edificio oggetto di valutazione e le indicazioni sulla conformità delle stesse a quanto previsto dal DPCM 5.12.1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- g) nel caso che i livelli sonori previsti siano superiori ai limiti ammissibili, un'analisi degli interventi che consentano di ridurre i livelli sonori entro i limiti previsti, nonché una stima dei costi necessari alla loro realizzazione.

8. Impianti a ciclo produttivo continuo - rif. Decreto Ministero Ambiente 11 Dicembre 1996 – Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo

L'adozione del Piano comunale di classificazione acustica, con la definizione dei valori limite assoluti di immissione per le varie zone della città, consente la compiuta applicazione della normativa relativa agli impianti a ciclo produttivo continuo.

Analisi del decreto:

- a) art. 2 – definizioni: dalle definizioni, anche se generali, ne discende che, oltre agli impianti industriali classici, sono da ricomprendere fra gli impianti a ciclo produttivo continuo anche alcune tipologie di impianti che spesso si ritrovano in zone della città diverse da quelle esclusivamente industriali, quali:
 - impianti frigoriferi della distribuzione alimentare al minuto o all'ingrosso;
 - impianti frigoriferi dei pubblici esercizi (bar, ristoranti ecc.);
 - impianti frigoriferi mobili, quando stazionano in ambiente urbano;
 - impianti del ciclo dell'acqua tipo depurazione, potabilizzazione e/o distribuzione;
 - impianti del ciclo dell'energia elettrica tipo cabine e/o stazioni di trasformazione e/o distribuzione.
- b) art. 3, comma 2 prevede che "per gli impianti a ciclo produttivo continuo realizzati dopo l'entrata in vigore del decreto medesimo, e cioè dopo il 19/03/1997, il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della relativa concessione", dal che discende inequivocabilmente la necessità di uno studio di impatto acustico che dimostri il rispetto dei limiti di zona e del limite differenziale di immissione;
- c) l'art. 3, comma 1 prevede che "gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti sono soggetti all'applicazione del criterio differenziale, e quindi al rispetto del limite differenziale di immissione, quando non siano rispettati i *valori limite assoluti di immissione*", dal che discende l'obbligo per tutti gli impianti a ciclo produttivo esistenti di dotarsi di uno studio di impatto acustico al fine di dimostrare il rispetto o mancato rispetto dei valori limite assoluti di immissione;
- d) infine l'art. 4 prevede che:
 - comma 1: per gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti per i quali, dal predetto studio di impatto acustico, risulti che non rispettano i valori limite assoluti di immissione, sono previsti appositi *Piani di risanamento* da presentare al Comune e da realizzare con le modalità indicate ai commi 2, 3 e 4;
 - comma 5: gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti per i quali, dal predetto studio di impatto acustico risulti che rispettano il disposto di cui all'art. 3, comma 1 (e cioè che rispettano i valori limite assoluti di immissione), devono trasmettere all'apposito Ufficio comunale specifica certificazione redatta con le modalità e per gli effetti della legge 4/01/1968 n° 15;

Pertanto gli impianti a ciclo produttivo continuo, quando ubicati in zone della città diverse da quelle esclusivamente industriali, sono sempre *soggetti a studio di impatto acustico*, con la differenza che:

- per quelli ancora da realizzare, lo studio di impatto acustico e la dimostrazione di non superare i valori limite differenziali di immissione è vincolante per il rilascio della concessione edilizia;
- per quelli esistenti, lo studio di impatto acustico e successiva autocertificazione o presentazione del piano di risanamento sono obbligatori; in caso di omissione e/o inadempimento, alla valutazione potrà provvedere

direttamente l'Autorità competente avvalendosi, ai sensi dell'art.14 della legge 447/95, dell'ARPAS – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna, con oneri e spese a carico del titolare dell'attività. Nel caso in cui dai predetti controlli strumentali risultassero effettive violazioni alla legge quadro 447/95 e relativi decreti attuativi, il successivo mancato adeguamento può costituire motivo di revoca della autorizzazione amministrativa già rilasciata.

Sanzioni amministrative (rif. art. 10, comma 3 L. 447/95): il mancato adempimento agli obblighi di cui all'art. 4, commi 1 o 5, relativi alla redazione dello studio di impatto acustico e successiva autocertificazione e trasmissione al Comune o alla presentazione del Piano di risanamento, costituisce violazione delle disposizioni dettate in applicazione della legge quadro n° 447/1995 dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni (cfr art. 10, comma 3 Legge 447/95), ed è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 10.329,14, oltre alla sospensione immediata delle attività connesse all'uso degli impianti.

Sequestro cautelare (rif. artt. 13 e 19 della Legge 689/81): gli organi addetti al controllo possono procedere al sequestro cautelare dell'impianto a ciclo produttivo continuo in caso di mancato adempimento agli obblighi di cui all'art. 4, commi 1 o 5, relativi alla redazione dello studio di impatto acustico e successiva autocertificazione e trasmissione al Comune o alla presentazione del Piano di risanamento, e di evidente pericolo per la salute delle persone esposte o di disturbo della quiete pubblica; è sempre disposto il sequestro dell'impianto elettroacustico quando, oltre alle condizioni sopra indicate e in presenza di una disposizione di *fermo impianto* predisposta dall'organo ispettivo, si riscontri la mancata sospensione delle attività connesse al loro uso.

9. Attività che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora – rif. Decreto Presidente Consiglio Ministri 16 Aprile 1999 n° 215 / Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo o nei pubblici esercizi

Analisi del decreto:

- a) l'art. 1, comma 1 ne prevede l'applicazione anche per i **circoli privati** che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, in qualsiasi ambiente, sia al chiuso che all'aperto;
- b) gli articoli 3, 4 e 5 del Decreto prevedono a carico dei gestori "dei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati, nonché nei pubblici esercizi" **un autocontrollo dei livelli sonori** generati dagli impianti elettroacustici in dotazione, autocontrollo certificato da apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.4 della legge n° 15/1968, corredata dalla Relazione tecnica del tecnico competente;
- c) l'obbligo di cui all'art. 4, comma 2 secondo cui la predetta dichiarazione sostitutiva, corredata dalla Relazione del tecnico competente, è conservata presso il locale ed esibita, su richiesta, alle autorità di controllo, ne determina implicitamente l'esistenza fin dall'inizio dell'attività, diventando di fatto **condizione preventiva per l'avvio delle attività connesse all'uso degli impianti elettroacustici**
- d) la Relazione del tecnico competente deve illustrare il tipo e numero di misurazioni effettuate, dalle quali risulti in modo chiaro ed evidente il non superamento dei limiti di cui all'art. 2, e tutti gli altri dati indicati agli artt. 4 e 5 del decreto in questione; allo stesso modo dovrà risultare in modo chiaro ed evidente, eventualmente tramite documentazione fotografica, l'impostazione delle regolazioni utilizzate per la sonorizzazione del locale;
- e) in relazione all'art. 2 dello stesso Decreto, che prescrive il rispetto dei limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, ed all'art. 8, comma 4 della legge n° 447 del 26/10/1995, ma soprattutto ai notevoli disagi che queste attività generano quando realizzate in ambiente esclusivamente residenziale, si ritiene che la Relazione del tecnico competente debba essere estesa alle previsioni di impatto acustico sul vicinato.

Sanzioni amministrative (rif. art. 10, comma 3 L. 447/95): il mancato adempimento all'obbligo di cui all'art. 4, comma 2, secondo cui la predetta dichiarazione sostitutiva, corredata dalla Relazione del tecnico competente, è conservata presso il locale ed esibita, su richiesta, alle autorità di controllo, costituisce violazione delle disposizioni dettate in applicazione della legge quadro n° 447/1995 dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni (cfr art. 10, comma 3 Legge 447/95), ed è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €

258,23 a € 10.329,14, oltre alla sospensione immediata delle attività connesse all'uso degli impianti elettroacustici.

Sequestro cautelare (rif. artt. 13 e 19 della Legge 689/81): gli organi addetti al controllo possono procedere al sequestro cautelare dell'impianto elettroacustico in caso di mancato adempimento all'obbligo di cui all'art. 4, comma 2, secondo cui la predetta dichiarazione sostitutiva, corredata dalla Relazione del tecnico competente, è conservata presso il locale ed esibita su richiesta alle autorità di controllo, e di evidente pericolo per la salute delle persone esposte o di disturbo della quiete pubblica; è sempre disposto il sequestro dell'impianto elettroacustico quando, oltre alle condizioni sopra indicate e in presenza di una disposizione di *fermo impianto* predisposta dall'organo ispettivo, si riscontri la mancata sospensione delle attività connesse all'uso degli impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora.

10. Acustica edilizia - Requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore interne agli edifici

L'art. 3, comma 1, lett. e) della legge quadro n. 447/1995 dispone che sono di competenza dello Stato "la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore".

Successivamente, con DPCM 5.12.1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", sono stati fissati i parametri relativi ai requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore al loro interno.

In relazione a quanto sopra riportato, nell'ambito dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie, comprese le DIA – Denunce di inizio attività, per opere di cui alla tabella A, allegato A, e dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili, i soggetti titolari dei progetti o delle opere devono produrre la documentazione relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici da realizzare e delle sorgenti sonore da installare al loro interno e verificare la loro rispondenza ai parametri indicati nel DPCM 5.12.1997. In particolare:

- I progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31 della legge 5 Agosto 1978 n. 457, devono essere corredati del *progetto acustico*, redatto da un tecnico competente in acustica ambientale nel rispetto dei requisiti stabiliti dal DPCM 5.12.1997;
- La *certificazione della conformità* delle opere realizzate rispetto al progetto di isolamento acustico, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, è resa dal Direttore dei lavori unitamente alla documentazione tecnica e amministrativa che certifichi e dimostri il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore al loro interno, in conformità al DPCM 5.12.1997 e ove necessario ai rilievi fonometrici finalizzati a misurare il livello di rumorosità o di isolamento acustico realizzato.

Per le modalità di verifica e valutazione dei parametri, indici e quant'altro indicato nel DPCM 5.12.1997 si rimanda a:

- Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1769 del 30 Aprile 1966 recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizie;
- Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22 Maggio 1967 recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.

11. Modalità di presentazione della documentazione

La documentazione relativa allo studio previsionale di impatto acustico, la documentazione di previsione del clima acustico e la documentazione relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici devono essere accompagnate da una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 22.12.2000 n° 445 e successive modificazioni, attestante:

- che il livello di inquinamento acustico atteso e causato dalle emissioni sonore delle attività e degli impianti è

entro i limiti previsti dalla vigente normativa;

- che le caratteristiche di isolamento acustico verso i rumori esterni e la rumorosità degli impianti dell'edificio oggetto di valutazione e/o di autorizzazione sono conformi a quanto previsto dal DPCM 5 Dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

La documentazione e la sopra citata dichiarazione dovranno essere sottoscritte da un tecnico competente in acustica ambientale.

12. Verifiche

- a) In fase di procedimento autorizzatorio: in relazione alla rilevanza degli effetti acustici connessi alla tipologia di opere e attività in progetto, di cui si intende chiedere l'autorizzazione, ed al grado di incertezza della loro previsione, è facoltà dell'Autorità competente rilasciare il provvedimento autorizzativo e richiedere, nell'ambito del medesimo, l'esecuzione di controlli strumentali finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti ammissibili, da effettuarsi a cura del proponente in fase di esercizio dell'opera o dell'attività per la quale è stata presentata la documentazione. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti strumentali di verifica sarà inviata in copia all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Sardegna per le valutazioni di conformità alla normativa vigente.
- b) In fase di esercizio: i titolari di opere e/o attività già autorizzate sono sempre e comunque tenuti al rispetto della vigente normativa acustica ambientale; in *caso di lamentele, esposti o denunce* di persone residenti nelle vicinanze, i titolari delle predette attività sono tenuti, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio, a predisporre specifico studio di valutazione di impatto acustico mediante l'esecuzione di controlli strumentali finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti ammissibili, da inviare all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPAS) per la valutazioni di merito. In caso di omissione e/o inadempimento, alla valutazione potrà provvedere direttamente l'Autorità competente avvalendosi, ai sensi dell'art.14 della legge 447/95, dell'ARPAS – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna, con oneri e spese a carico del titolare dell'attività nel caso in cui dai predetti controlli strumentali risultassero effettive violazioni alla legge quadro 447/95 e relativi decreti attuativi.

APPENDICE

MODULI AMMINISTRATIVI

ALLEGATO PERMESSO DI COSTRUIRE PER EDIFICI RESIDENZIALI

REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

Il sottoscritto, (titolare / Legale rappresentante) della Ditta
con riferimento alla domanda di permesso di costruire per la (costruzione / ristrutturazione) de
(l'edificio / gli edifici) situati in via al civico n.

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di e la classificazione acustica dell'area in cui si trova l'edificio, classe ,
- di aver adottato le misure necessarie per garantire il rispetto della Legge Quadro n. 447/95, dei suoi Decreti e regolamenti attuativi ;
- che i livelli sonori immessi dalle sorgenti già presenti, quali ad esempio le infrastrutture di trasporto, in corrispondenza della facciata, ad ogni quota, non supereranno i limiti di zona previsti per l'area nella quale si trova l'edificio;
- che le caratteristiche acustiche degli elementi edilizi e degli impianti saranno non inferiori a quelle indicate per la Categoria nella quale rientra l'edificio oggetto di concessione. La categoria e limiti sono definiti nelle tabelle allegate;
- che le eventuali emissioni da propri impianti non supereranno i limiti di zona e rispetteranno il criterio differenziale in corrispondenza dei ricettori circostanti.
- Allega una specifica relazione sul **clima acustico. (ex art. 8 L. 447/95)**

TABELLA A : CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI.

Categoria A : edifici adibiti a residenza ed assimilabili
Categoria B : edifici adibiti ad uffici ed assimilabili
Categoria C : edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed assimilabili ;
Categoria D : edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
Categoria E : edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
Categoria F : edifici adibiti ad attività ricreative, di culto ed assimilabili
Categoria G : edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili

TABELLA B : REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI, LORO COMPONENTI ED IMPIANTI.

Indici di valutazione e livelli sonori massimi.

Categorie	$R'w$	$D_{2m,nTw}$	$L'_{n,Tw}$	L_{ASmax}	L_{Aeq}
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

Grandezze di riferimento.

Le grandezze di riferimento i metodi di calcolo e di collaudo sono definiti nelle norme seguenti : ISO 3382: 1997 ; EN ISO 140-7: 1996 ; EN ISO 717-1 -2 - 3 : 1997 ; UNI 10708 -1-2-3 : 1997.

T = tempo di riverberazione ;
$R'w$ = indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti ;
$D_{2m,nTw}$ = indice di isolamento acustico isolamento acustico normalizzato di facciata ;
$L'_{n,Tw}$ = livello di calpestio di solai normalizzato.

Rumore prodotto dagli impianti tecnologici.

La rumorosità degli impianti tecnologici non deve superare i limiti indicati nelle ultime due colonne della Tabella B, dove L_{ASmax} riguarda i servizi a funzionamento discontinuo quali ascensori, scarichi idraulici, bagni servizi igienici e rubinetterie (tempo di misura pari all'evento) ; L_{Aeq} riguarda i servizi a funzionamento continuo quali, ad esempio, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

La durata della misura per la determinazione di L_{ASmax} dovrà essere pari a quella dell'evento esaminato.

La durata della misura di L_{Aeq} per gli impianti a funzionamento continuo dovrà essere tale da portare alla stabilizzazione del L_{eq} entro $\pm 0,3$ dB(A) oppure pari ad un ciclo completo.

I valori riportati nel decreto devono essere rispettati in tutti quegli edifici per i quali venga rilasciata concessione edilizia per nuova costruzione o ristrutturazione edilizia.

Per solai si intendono tutte le partizioni orizzontali presenti nell'edificio che si trovino sopra a vani abitabili o spazi comuni.

RICHIESTA DI DEROGA AI LIMITI PER ATTIVITÀ TEMPORANEE

ATTIVITÀ TEMPORANEE

Il sottoscritto, (titolare/Legale rappresentante) della ditta

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di e la classificazione acustica dell'area nella quale si svolgerà l'attività temporanea in oggetto: classe , con limite di immissione di dB(A) diurni e dB(A) notturni.

- di aver adottato le seguenti misure utili alla mitigazione delle immissioni sonore nelle aree circostanti relative alla attività che si svolgerà i... giorn... dalle ore alle ore

Descrizione delle sorgenti sonore. [eventuale allegato]

.....

.....

Descrizione delle misure di mitigazione adottate : [eventuale allegato]

.....

- che il livello sonoro, in termini di L_{Aeq} , misurato ad 1 m. dall'abitazione acusticamente più vicina, nella quale sarà cioè possibile registrare i livelli più elevati, non supererà idB(A) come L_{Aeq} del periodo soggetto a deroga ed i dB(A) come L_{Aeq} di un periodo non inferiore ad 60' .

CHIEDE

- che gli sia concessa, dal giorno al giorno, dalle ore alle ore, deroga ai limiti fissati dalla Legge Quadro n.447/95, dai Decreti attuativi della legge 447/95 e dalla Zonizzazione acustica del territorio comunale di Sant'antioco, fino ai livelli sopra indicati.

Per il Comune:

- Vista la domanda presentata da , si rilascia deroga ai limiti acustici di zona, al criterio differenziale e per le componenti tonali ed impulsive.
- Non dovranno essere superati i dB(A) espressi come L_{Aeq} del periodo soggetto a deroga ed i dB(A) in qualunque periodo di 60' .

- I limiti in deroga riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle abitazioni acusticamente più vicine al luogo nel quale si svolge l'attività ed all'intera area eventualmente definita dall'Amministrazione. Per quanto riguarda il criterio differenziale, le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio comunale.

[Indicare eventuali prescrizioni specifiche]

- [Nel caso in cui le immissioni sonore prodotte dall'attività temporanea possano riguardare aree di comuni confinanti, la proposta di deroga viene inviata all'amministrazione interessata chiedendo una risposta entro 15 giorni. Si può comunicare che, in assenza di risposta entro la data assegnata, si provvederà a rilasciare autorizzazione in deroga nei termini indicati.]

RICHIESTA DI DEROGA AI LIMITI DI ZONA E DIFFERENZIALE PER CANTIERI EDILI

CANTIERI EDILI

Il sottoscritto, (titolare/Legale rappresentante) della ditta

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di e la classificazione acustica del luogo nel quale si svolgerà l'attività temporanea di cantiere in oggetto: classe , con limite di immissione di dB(A) diurni e dB(A) notturni.
- che il cantiere per lavori edili situato in via
- sarà attivo dal giorno al giorno
- che le lavorazioni si svolgeranno dalle ore alle ore nei giorni da lunedì a
- che le seguenti specifiche lavorazioni si svolgeranno tra il giorno ed il giorno dalle ore alle ore

Le attrezzature rumorose usate sono le seguenti : (descrizione attrezzature e livello sonoro prodotto)

.....

Per contenere le immissioni in corrispondenza delle abitazioni sono state adottate le seguenti misure.

Descrizione delle misure di mitigazione adottate :

DICHIARA

- che il livello sonoro, in termini di L_{Aeq} , misurato ad 1 m dall'abitazione più vicina, non supererà idB(A) né come L_{Aeq} del periodo soggetto a deroga né come L_{Aeq} riferito a 60'.

Di conseguenza

CHIEDE

che gli sia concessa, dal giorno al giorno, dalle ore alle ore, deroga ai limiti fissati dalla Legge Quadro n.447/95, dai Decreti attuativi della L.n.447/95 e dalla Zonizzazione acustica del territorio comunale, fino ai livelli sopra indicati.

Per il Comune:

Vista la domanda presentata da ,

si rilascia deroga ai limiti acustici di zona, al criterio differenziale e per le componenti tonali ed impulsive.

Non dovranno essere superati i dB(A) espressi come L_{Aeq} del periodo soggetto a deroga ed i dB(A) in qualunque periodo di 60' .

I limiti in deroga riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle abitazioni acusticamente più vicine al luogo nel quale si svolge l'attività ed all'intera area eventualmente definita all'Amministrazione. Per quanto riguarda il criterio differenziale, le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio comunale.

[Indicare eventuali prescrizioni specifiche]

Per sorgenti le cui immissioni possano giungere a ricettori posti nel territorio di comuni adiacenti, è consigliabile che la domanda venga consegnata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

La proposta di deroga dovrebbe essere inviata al Comune interessato con procedura di approvazione con silenzio assenso entro 15 giorni dall'invio.

**RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA, LICENZA O AUTORIZZAZIONE
ALL'ESERCIZIO PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE (ART. 8 COMMA 4 L. 447/95)**

**(nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a
postazioni di servizi commerciali polifunzionali, art. 8 comma 4 L. 447/95)**

Il sottoscritto, (titolare/Legale rappresentante) della ditta

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di e la classificazione acustica dell'area nella quale si trova la sede dell'attività in oggetto: classe , con limite di immissione di dB(A) diurni e dB(A) notturni.
- che le immissioni dei propri impianti ed attrezzature saranno tali da rispettare i limiti di zona citati;
- che sarà rispettato il criterio differenziale all'interno delle abitazioni adiacenti;
- allega **documentazione di previsione di impatto acustico** conforme alla normativa vigente, a firma di tecnico competente in acustica

**RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA, LICENZA, AUTORIZZAZIONE
ALL'ESERCIZIO O DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ PER ATTIVITÀ
POTENZIALMENTE RUMOROSE**

**(realizzazione, modifica o potenziamento di opere, infrastrutture e insediamenti quali
quelli indicati all'art. 8 comma 2 L. 447/95)**

Tipologie di opere coinvolte:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- g) I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349

MODULO DI RICHIESTA

Il sottoscritto, (titolare/Legale rappresentante) della ditta

DICHIARA ai sensi dell'art. 8 L. 447/95 e delle Direttive Regionali

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di e la classificazione acustica dell'area nella quale si trova la sede dell'attività in oggetto: classe, con limite di immissione di dB(A) diurni e dB(A) notturni.
- che le immissioni dei propri impianti ed attrezzature saranno tali da rispettare i limiti di zona citati;
- che sarà rispettato il criterio differenziale all'interno delle abitazioni adiacenti;
- allega **documentazione di previsione di impatto acustico** a firma di tecnico competente in acustica

**RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA PER ATTIVITÀ POTENZIALMENTE
INFLUENZATE DA SORGENTI DI RUMORE (ART. 8 COMMA 3 L. 447/95 E
DIRETTIVE REGIONALI APPROVATE CON DELIBERA G.R. N. 62/9 DEL
14/11/2008)**

Tipologie di opere coinvolte:

A) SCUOLE E ASILI NIDO;

b) ospedali;

c) case di cura e di riposo;

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e) **nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 art. 8 L. 447/95.**

MODULO DI RICHIESTA

Il sottoscritto, (titolare / Legale rappresentante del proponente l'opera)

DICHIARA ai sensi dell'art. 8 e 11 L. 447/95

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di e la classificazione acustica dell'area nella quale si collocherà l'opera descritta in oggetto: classe , con limite di immissione di dB(A) diurni e dB(A) notturni.
- che le immissioni presso i ricettori interni ed esterni saranno tali da rispettare i limiti di zona citati;
- che sarà rispettato il criterio differenziale all'interno degli edifici;
- allega **documentazione di previsione di clima acustico** a firma di tecnico competente in acustica